

Amianto: le indicazioni del Ministero dell'ambiente per la gestione dei rifiuti

12 Ottobre 2004

Con il Decreto 29 luglio 2004, n. 248 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004) recante "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto", il Ministero dell'ambiente torna nuovamente sul tema della bonifica dall'amianto per fornire istruzioni circa la gestione dei rifiuti derivanti da tale attività.

Il Decreto che dà attuazione agli articoli 5 e 6 dalla Legge 257/1992 e 18 del Decreto Ronchi 22/1997- detta le regole che gli operatori del settore devono seguire durante le fasi successive alla rimozione dell'amianto, dal deposito temporaneo fino allo smaltimento in discarica o al recupero.

Integrando l'allegato 1 del D.M. 13 marzo 2003 sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica attuativo del D.Lgs. 36/2003, il Decreto fornisce istruzioni, tra l'altro, circa le operazioni di pre-trattamento (in particolare il deposito temporaneo), circa il trasporto, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero.

Deposito temporaneo

Il Decreto prevede che subito dopo la rimozione dell'amianto, i rifiuti dovranno essere raccolti e depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura. La stessa regola vale anche in presenza di differenti tipologie di rifiuti contenenti amianto.

Trattamento

Le procedure di trattamento dell'amianto sono distinte in due categorie:

- trattamenti che riducono il rilascio di fibre e polveri nocive senza modificare la struttura chimica dell'amianto (stabilizzazione, solidificazione in matrice stabile non reattiva, incapsulamento, ecc.): la destinazione finale dei rifiuti è lo smaltimento in discarica.
- trattamenti che modificano completamente la struttura chimica dell'amianto annullandone la pericolosità (litificazione, vetrificazione, ceramizzazione, ecc.): la destinazione finale in questo caso è di norma il riutilizzo.

Trasporto

Il trasporto dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti in materia di trasporto dei rifiuti, vale a dire con il formulario di accompagnamento e previa iscrizione all'Albo gestori rifiuti (in questo caso categoria 5) se i materiali residuali sono trasportati in conto terzi.

Discariche

I rifiuti che dopo il trattamento presentino un indice di rilascio superiore o uguale a 0,6, se non sottoposti ad ulteriore trattamento, vanno avviati in discariche per

rifiuti pericolosi (paragrafo 6 e allegati). I materiali contenenti amianto che dopo il trattamento hanno un indice di rilascio inferiore a 0,6 potranno essere smaltiti in discarica ai sensi del D.Lgs. 36/03 (coltivazione a trincee, copertura giornaliera, ecc.).

Recupero

Il Decreto per la prima volta consente il recupero di rifiuti derivanti da bonifiche dell'amianto a condizione che venga eliminata la pericolosità del materiale attraverso apposito trattamento.

Allegato Decreto

1840-ALLEGATO.pdf [Apri](#)